

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 299

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa del Deputato LA MALFA

*Presentata il 27 settembre 1958*

Modifiche alla legge 15 maggio 1954, n. 232, a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo e dal nazismo

ONOREVOLI COLLEGH! — La legge 15 maggio 1954, « Disposizioni a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo », ha tratto origine da due proposte di legge: la prima presentata nella I legislatura della Repubblica su iniziativa dei deputati Sansone e Coppa (n. 2933), che, approvata dalla Camera, non passò al Senato per il sopravvenuto scioglimento anticipato delle Camere; la seconda, su iniziativa del deputato Sansone, nella II legislatura (n. 163), che, con una lieve modificazione formale, divenne la legge citata.

Sono note le ragioni che resero necessario questo particolare provvedimento a favore dei sanitari perseguitati dal fascismo.

I decreti 6 gennaio 1944, n. 9, e 19 ottobre 1944, n. 301, disponevano la riammissione in servizio degli impiegati statali, parastatali, degli enti locali, degli enti istituiti di diritto pubblico, sottoposti comunque a tutela e vigilanza dello Stato, licenziati per motivi politici e contenevano norme generali per la ricostruzione della carriera e il trattamento di quiescenza.

Ma questi decreti, pienamente idonei per la ricostruzione delle carriere il cui sviluppo era condizionato esclusivamente all'anzianità nei vari gradi, risultavano del tutto insufficienti per le carriere per le quali le promozioni sono condizionate a servizio effettivo prestato. Era questo il caso degli aiuti e

assistenti ospedalieri. Essi infatti, riammessi in servizio a volte dopo più lustri dall'allontanamento, erano stati privati della esperienza clinica accumulata nel contempo dai loro colleghi, non avevano potuto produrre pubblicazioni e opere scientifiche, per cui al momento del rientro, si trovavano in condizioni di assoluta inferiorità rispetto ai loro colleghi e destinati ad essere superati nei concorsi futuri. Per questo motivo fu ritenuto necessario che, per quei sanitari che fossero stati detenuti, confinati o comunque impossibilitati a partecipare a concorsi perchè perseguitati politici, i limiti di età fossero prolungati di tanti anni quanti erano stati quelli trascorsi dalla data dell'ultimo concorso al quale avrebbero potuto partecipare alla data di entrata in vigore del decreto 19 ottobre 1944, n. 301, salvo che nel frattempo non avessero raggiunto i limiti di 65 anni di età.

Nella proposta di legge Sansone e Coppa era stabilito che, nel caso di persecuzione durata oltre i dieci anni, ogni limite di età fosse abolito. Ma, ai fini di una più spedita approvazione della legge, questa disposizione fu abbandonata dal presentatore della seconda proposta di legge, che poi divenne la legge 15 maggio 1954.

Con la presente proposta di legge si tende esclusivamente a protrarre detti limiti di età fino ai 70 anni, escludendo, anche, per quanto

concerne la modifica all'articolo 3 della legge del 1954, ogni riferimento alla data di pubblicazione del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301. Il provvedimento è giustificato dal fatto che alla prova dell'applicazione la legge n. 232 si è rivelata scarsamente efficace per numerosi casi meritevoli di essere considerati: infatti, essendo il provvedimento riparatore a favore di questa limitata categoria di cittadini perseguitati giunto con molto maggiore ritardo che per

la generalità degli altri dipendenti pubblici, coloro che ne hanno meno avvertito il beneficio sono proprio i più anziani e quelli che più a lungo sono stati perseguitati.

È quindi un elementare dovere di giustizia provvedere speditamente affinché la riparazione verso cittadini così benemeriti della nuova democrazia italiana sia il più possibile completa e veramente adeguata ai sacrifici che essi hanno sopportato per tanti lunghi anni.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Il limite di età di 65 anni di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 15 maggio 1954, n. 232, è elevato a 70 anni.

### ART. 2.

L'articolo 3 della legge 15 maggio 1954, n. 232, è sostituito dal seguente:

« Ai concorsi di qualunque grado per medici, chirurghi o veterinari presso gli Enti locali che saranno banditi dopo la promulgazione della presente legge e a quelli banditi e non ancora espletati, ove fosse stata presentata domanda di ammissione, i perseguitati politici dal fascismo saranno ammessi indipendentemente dal limite di età e per tanti anni, a partire dalla data di pubblicazione della presente legge, quanti furono gli anni decorsi dalla data di bando di concorso al quale il candidato può attestare con dichiarazione dell'Amministrazione che bandì il concorso, di non aver potuto partecipare, sino al compimento dei 70 anni di età ».